

(N. 1312)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **TOMÈ, TARTUFOLI, FERRARI,**
SPAGNOLLI e CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1956

Norme sul calendario, sull'orario scolastico e sugli esami delle scuole medie
e sul trattamento economico per gli insegnanti medi.

ONOREVOLI SENATORI,

1.

La vertenza attualmente in atto per il miglioramento del trattamento economico degli insegnanti della scuola media ha riportato al primo piano della attenzione nazionale il problema della scuola.

È un problema che ha già formato oggetto di innumerevoli dibattiti; se ne sono occupati uomini di tutti i settori responsabili; ma una concreta soluzione non è ancora venuta nè accenna a venire.

La complessità del problema scoraggia anche i più pensosi e i più ardenti fautori di un rinnovamento.

Eppure occorre uscire da questo stato di inerzia.

Se la soluzione integrale si appalesa ancora troppo difficoltosa, noi riteniamo che si debba arrivare ad una soluzione graduale in base alle possibilità esistenti.

Ci rendiamo conto che l'aspetto di fondo è costituito dai programmi scolastici, inaderenti,

ora, alle esigenze di una moderna preparazione del ragazzo alla vita; riteniamo però che anche con gli attuali programmi si può ridare tono alla scuola ove si realizzino le condizioni e gli strumenti idonei allo svolgimento pieno dei programmi stessi e alla loro assimilazione da parte dei ragazzi.

Indubbiamente ne conseguirebbe un aumento generale del livello culturale e della preparazione scolastica. E non sarebbe poco. Arrischiavamo una affermazione: che la riforma della scuola sarebbe per due terzi compiuta ove si arrivasse a far sì che gli attuali programmi scolastici fossero adeguatamente svolti.

2.

Partendo da queste premesse e meditando sugli inconvenienti maggiori che l'ordinamento scolastico odierno presenta per il raggiungimento del fine, troviamo che le deficienze più deleterie si hanno nel settore della scuola media: per il suo carattere di scuola-base della cultura media di massa; per la sua strutturazione più

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

marcatamente inaderente alle esigenze dei tempi.

A questo settore, pertanto, abbiamo dedicato la nostra attenzione e la presente iniziativa.

3.

I punti prevalenti di disfasia tra mezzo e fine che ci appaiono nella organizzazione della scuola media sono i seguenti:

a) La ristrettezza del calendario scolastico annuale. Non è possibile che con le attuali 170-175 giornate effettive di scuola all'anno si possano svolgere i programmi scolastici.

Non riteniamo di spendere parole per illustrare questa proposizione.

È nella constatazione e nel convincimento di tutti.

b) La ristrettezza delle ore che la scuola dedica giornalmente ai ragazzi.

Troppo parte dell'attività scolastica viene lasciata all'iniziativa e alla buona volontà dello studente e delle famiglie. Le lezioni per casa assorbono, ora, una aliquota troppo alta dell'attività dei giovani richiedendosi da loro uno sforzo di volontà che è inadeguato alla loro età.

Le famiglie non sono attrezzate, nella stragrande maggioranza, ad offrire al ragazzo l'ambiente adatto per questo lavoro a domicilio.

I genitori non sono in grado di intervenire in modo risolutivo per sopperire alla naturale insufficiente volontà di applicazione dei figlioli: con i perturbamenti familiari a tutti noti; qualche volta con le tragedie familiari.

c) Gli insegnanti sono, ora, troppo spesso distolti da una integrale dedizione alla scuola dalle esigenze economiche personali e familiari non adeguatamente soddisfatte dallo Stato.

Anche su questo aspetto ci sembra superfluo insistere con esposizioni analitiche. Lo sciopero degli insegnanti medi per un miglior trattamento economico è chiaramente indicativo.

4.

Da queste constatazioni noi traiamo le indicazioni e le direttive per i correttivi da adottare.

Ben sappiamo che andiamo ad incidere e a urtare contro situazioni consolidate, contro

interessi di categoria, contro difficoltà materiali; ma così alto è il fine da raggiungere che giudichiamo doversi assolutamente travolgere tali ostacoli con un atto di volontà e di coraggio da parte di tutti: insegnanti, famiglie, Stato.

Non può consentirsi che l'Italia, nobilitata presso le altre nazioni per la sua tradizione di cultura e di scienza, sia lasciata decadere per assenteismo, per quietismo o per ristrette valutazioni di interessi particolari o di interessi politici contingenti.

Noi siamo convinti che se anche in un primo momento le reazioni saranno contrastanti, con l'andare del tempo ci sarà una generale convergenza di consensi.

Non può essere diversamente quando la sostanza di un provvedimento sia buona.

5.

Dicevamo, adunque, che dalla constatazione dei difetti noi traiamo le indicazioni dei correttivi da adottare.

Innanzitutto proponiamo il *prolungamento dell'anno scolastico*.

Si tratta di recuperare alla scuola almeno un mese e mezzo di calendario scolastico anticipando l'inizio delle lezioni al 1° settembre e prolungandone la fine al 15 giugno. Con ciò le giornate di scuola effettiva salgono dalle 174 odierne a circa 210. Con il ricupero di alcune altre giornate dalle vacanze infrascolastiche le giornate complessive di scuola possono arrivare a 220.

L'applicazione, per una tale durata di tempo, non trova ostacoli nelle possibilità fisiologiche né degli insegnanti né degli studenti. Lo comprova il fatto che presso tutti gli altri Stati progrediti esiste già un tale calendario; anzi è generalmente superiore. Solo la Spagna ne rimane al di sotto. Non possiamo pensare che gli italiani siano fisiologicamente meno efficienti degli altri popoli né possiamo presumere di essere noi più esperti di tutti gli altri nel valutare pedagogicamente le possibilità fisiologiche dell'uomo.

Del resto è la stessa esperienza di ogni giorno che ci suggerisce tale possibilità. Forse che la stragrande maggioranza di insegnanti e di

alunni non dedica tempi e fatica nello studio oltre l'anno scolastico? E se questo avviene prevalentemente fuori della scuola perchè non dovrebbe poter avvenire nella scuola?

6.

Proponiamo inoltre l'aumento dell'orario giornaliero di scuola. Si tratta di un aumento non notevole. Già oggi i nostri ragazzi fanno le 4 e le 5 ore.

Proponiamo di portarle a non meno di 5 per le medie inferiori e a non meno di 6 per le medie superiori.

La differenza è giustificata dall'età.

Questo aumento vale ad integrare il maggior spazio di tempo già acquisito coll'aumento del calendario scolastico e mira ad adeguare l'insegnamento nella scuola alle esigenze dei programmi.

Non si dovrebbe più assistere allo spettacolo di convulse e affrettate lezioni, inesorabilmente insufficienti, causa di nervosismo negli insegnanti, di superficialità di preparazione o addirittura di mancata preparazione negli allievi. È noto: solo una minima percentuale dei più dotati oggi riesce a seguire l'insegnante. Ma la scuola deve servire per la massa media non per pochi privilegiati.

7.

Aggiungiamo alle ore di insegnamento una ora (come minimo) di studio da svolgersi nelle stesse aule scolastiche e sotto la sorveglianza degli insegnanti.

Questa proposta (in concomitanza con quella degli orari) ha una sua finalità di innovazione sostanziale al sistema attualmente in atto.

Si mira a rendere la scuola autosufficiente nell'assolvimento delle proprie finalità. Tutte le esigenze scolastiche devono essere soddisfatte con gli strumenti e nell'ambiente della scuola.

Non deve più la scuola mutuare dalla famiglia il servizio che ad essa spetta come compito istituzionale.

Non siamo più al tempo del privilegio scolastico dei ricchi con l'istitutore di famiglia e con le comodità d'ambiente negate ai poveri. Né l'organizzazione del lavoro moderno e le esi-

genze economiche consentono ai genitori di dedicare personalmente le proprie cure ai figli nel campo scolastico.

Il sistema attuale praticamente consacra un privilegio di classe. Un più lungo orario di insegnamento e lo studio nella scuola, avvantaggiati dal proposto doppio turno di lavoro, consentiranno una esposizione più diffusa e approfondita delle materie, una rimediazione più redditizia, perchè più raccolta e disciplinata, da parte degli alunni, rendendo non necessarie le lezioni per casa.

Abbiamo parlato di almeno un'ora di studio volendo con ciò indicare la possibilità che per classi e per epoche particolari le esigenze di studio possano essere soddisfatte in maniera adeguata.

È opinabile infatti che sotto gli esami di Stato, specie per le medie superiori, le ore di studio debbano essere aumentate. Ma aumentate nella scuola, togliendo alle famiglie l'ossessione di dover seguire il ragazzo.

Questa innovazione sarà una autentica benedizione per le nostre case. Essa giustificherà (assieme al resto) quel sacrificio economico che in questa legge si chiede ai genitori.

Per i professori significherà il legame pieno con la scuola, una maggiore consapevolezza della loro missione, una più tranquilla dedizione con le immancabili soddisfazioni morali che ne conseguono.

8.

Ai professori si chiede, correlativamente, una lieve maggiorazione dell'orario settimanale di scuola: da 2 a 4 ore per le medie superiori e da 4 a 6 ore per le inferiori. Invece del massimo attuale di 18 ore (come norma) si dovrebbe arrivare al minimo di 20 o di 22.

La differenza fra i due gradi è giustificata dalla diversa onerosità dell'insegnamento.

In definitiva gli insegnanti resterebbero impegnati nella scuola per poco meno o per poco più di 4 ore al giorno.

Impegno che riteniamo sostenibile (anche aggiungendovi la correzione fuori scuola dei compiti) se è vero, come è vero, che oggi, con le ripetizioni private, la maggioranza degli insegnanti dedica ore ben maggiori all'insegnamento.

9.

Noi, infatti, non pensiamo di aumentare l'odierno carico di lavoro per gli insegnanti quanto, invece, di trasferirlo tutto nella scuola.

Proponiamo il *divieto delle ripetizioni private* per gli insegnanti dipendenti dallo Stato siano essi di ruolo o non.

La proposta è drastica, lo riconosciamo, ma necessaria se vogliamo veramente il nuovo sistema ed il nuovo costume. Diversamente si rischia di restare allo *statu quo*.

Qui naturalmente ci saranno i critici *sub specie iuris* che grideranno contro la limitazione della libertà di lavoro e si appelleranno alla Costituzione ecc.; ma noi riteniamo che non vi sia nulla di strano e di anti-giuridico.

In genere il divieto vale per tutti i dipendenti pubblici. Nell'impiego privato il caso è frequentissimo.

Si tratta di autolimitazioni contrattuali.

Chi sceglie di essere pubblico insegnante non può non conoscere o disconoscere i termini del proprio contratto di lavoro.

Del resto, sono gli stessi insegnanti che numerosi affermano come imprescindibile questa esigenza.

Il sacrificio che viene richiesto torna in definitiva ad aumento di prestigio e di preparazione della categoria professionale.

10.

È ovvio che, chiedendosi queste rinunce deve essere assicurato agli insegnanti un *adeguato trattamento economico*; tale, cioè, da bastare alle esigenze personali e familiari.

Non possiamo naturalmente pensare a trattamenti ad alto livello, dovendosi avere presente la necessità o quanto meno l'opportunità di un certo equilibrio comparativo con le altre categorie di dipendenti statali e le limitate disponibilità di bilancio; ma il minimo necessario va assicurato.

Se oggi esiste l'equilibrio tra prestazione e controprestazione nei limiti di orario in atto e in relazione con le altre categorie dei dipendenti pubblici, sembra razionale ammettere che aumentando la prestazione possa consentirsi una maggiore retribuzione differenziata. Si

tratterebbe di una differenziazione di corrispettivo legata ad una differenziazione di prestazione. Non entrerebbe in gioco la valutazione qualitativa che tante reazioni provoca nel mondo dei dipendenti dello Stato.

Il Fronte della scuola ha in queste ultime settimane presentato delle tabelle di retribuzione che giudica necessarie e sufficienti per l'autosufficienza economica degli insegnanti medi.

Noi le facciamo nostre e proponiamo che siano deliberate dal Parlamento. Le alleghiamo in tabella A.

Facciamo di più: proponiamo anche l'aumento degli assegni familiari avendo presente il fatto che, specie per i supplenti e per i primi gradi della carriera, la retribuzione non consente il peso di sovraccarichi di famiglia. D'altra parte i giovani hanno diritto di sposarsi.

Avremmo voluto innovare a fondo in tema di assegni familiari in omaggio al diritto naturale e alla dottrina sociale cattolica che postulano lo stipendio a base familiare; ma dobbiamo contenere la nostra aspirazione ideale alle possibilità.

Proponiamo di portare l'assegno per la moglie da lire 3.000 a lire 10.000 e l'assegno per i figli da lire 2.500 a lire 3.000 per il primo a 4.000 per il secondo, a lire 5.000 dal terzo in poi.

Manteniamo (a malincuore) fermi gli attuali assegni per i genitori e per i collaterali.

Puntando sul maggior notevole assegno per la moglie e su un discreto aumento per i figli pensiamo di soddisfare le esigenze primarie (di diritto naturale e positivo) dei giovani insegnanti che aspirano alla loro sistemazione familiare.

11.

Quanto sopra vale per la sistemazione della scuola avendo presenti le persone che operano in essa e l'aspetto pedagogico; ma noi pensiamo che una innovazione sia opportuno realizzare anche nella struttura attuale sotto l'aspetto del controllo del profitto scolastico e della maturità.

Intendiamo parlare degli esami.

L'attuale sessione di esami autunnale, una volta che si accetti il prolungamento del calen-

dario e l'aumento delle ore di scuola, non ha più una sua specifica esigenza didattica.

Gli esami di riparazione sono, ora, sostanzialmente legati alla insufficiente possibilità di preparazione per la media degli alunni.

Ovviandosi all'inconveniente non vi è razionale giustificazione del secondo esame. A meno che non si voglia indulgere al malvezzo di considerare la scuola come una fabbrica di diplomi piuttosto che una fucina di scienza e di cultura.

Prevediamo una vivace levata di scudi di molte famiglie, preoccupate dell'attestato per la carriera dei figli; ma non possiamo essere sensibili ad un tale orientamento.

Dobbiamo anzi comprimerlo e rettificarlo. Dobbiamo spiegare che, in fondo, si chiede al ragazzo di trasferire lo sforzo di preparazione, che fino ad ora egli riservava al periodo delle vacanze estive, da queste al periodo scolastico. È questione di metodo e di costume. Ci si arriverà. In fondo lo studente si adegua alle esigenze della scuola quando viene vincolato ad esse.

Sono i genitori che molte volte indulgono alla svogliatezza dei figlioli.

Il problema della sessione autunnale va visto in termini concreti: Per i candidati alla maturità non è pensabile che l'alunno immaturo a luglio sia maturo a settembre.

Il giudizio sulla maturità è un giudizio di insieme sul quale non gioca in maniera determinante una insufficienza specifica o secondaria.

Per i ragazzi delle altre classi la valutazione di scrutinio, e solo questa, è certamente la più adatta perchè nessuno meglio del corpo insegnante è in grado di giudicare se il ragazzo, individualmente conosciuto, possa affrontare con sufficiente affidamento la classe superiore.

D'altra parte, con l'ordinamento da noi proposto, non vi sarebbe più tempo per la sessione autunnale. O si fa scuola o si fanno esami.

12.

Ci siamo soffermati sulle linee essenziali del disegno di legge. Altri particolari aspetti, specie nel trattamento economico, meriterebbero una diffusa illustrazione: ad esempio, il criterio adottato nell'art. 11 di escludere dal nuovo aumento uno dei coniugi quando entrambi siano inse-

gnanti, o quando un insegnante sia convivente col genitore pure insegnante.

È un tentativo, anche questo, di prendere in considerazione lo stipendio familiare.

Ma per l'illustrazione ulteriore ci sarà tempo e modo quando il disegno di legge passerà alla discussione del Parlamento. Qui è preferibile la sintesi.

Vogliamo solo aggiungere che non abbiamo dimenticato di avere presenti le difficoltà del doppio turno per una percentuale di Istituti e di Scuole aventi sedi non adeguate. Si tratta di una percentuale limitata (circa il 20 %) e, comunque, riteniamo che si possa e si debba chiedere ai Comuni lo sforzo necessario a reperire i locali.

Per ciò parlavamo, in principio, di uno sforzo da chiedersi a tutti.

Pensiamo d'altra parte che se non si pone una volta per sempre l'inderogabilità di certe esigenze, ad esse non si provvederà mai, secondo il bonario costume italico.

13.

Resta un ultimo punto: *la copertura*.

Non si tratta di problema insolubile. La famiglia è chiamata a concorrervi ed ha interesse a farlo dato che il nuovo sistema porta ad escludere la necessità delle ripetizioni private.

Più volte i genitori hanno affacciato questa possibilità.

Proponiamo l'aumento di 5 volte delle tasse in vigore nel corrente anno scolastico.

Il carico distribuito in rate, è nell'ordine della sopportabilità. Si va da un minimo di lire 3.000 circa per la scuola media unica, ad un massimo di lire 50.000 (frequenza e maturità) per il terzo anno del liceo classico.

Se ne avrà un maggior gettito di 11 miliardi.

Dalla soppressione della sessione autunnale si realizzerà un risparmio di circa 1 miliardo. In totale, adunque, 12 miliardi di disponibilità.

Il Tesoro affermava che le ultime tabelle del Fronte della Scuola (da noi accolte) comportava un maggior onere per lo Stato di 20 miliardi.

Poichè noi escludiamo gli aumenti per i coniugi e per i figli di insegnanti quando essi stessi siano tali, se ne avrà un minore onere sul previsto di lire un miliardo e mezzo; e

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

poichè un altro onere di circa un miliardo e ottocento milioni conseguirà dalla riduzione del 10 % da noi prevista per gli insegnanti nei primi due anni di attività, i venti miliardi previsti dal Tesoro si riducono a circa 16 miliardi e settecento milioni.

Il maggior onere per l'aumento degli assegni familiari si aggira sui tre miliardi e mezzo.

L'onere globale, adunque, è di circa 20 miliardi cui si contrappone la nuova disponibilità di lire dodici miliardi.

La differenza a carico del bilancio residuerebbe in lire otto miliardi circa.

Nel primo esercizio però (1956-57) l'onere sarà minore in quanto noi facciamo decorrere gli aumenti dal 1° settembre 1956, cioè due mesi dopo l'inizio dell'esercizio stesso. Se ne avrà un risparmio di tre miliardi e trecento milioni, che si riducono a due miliardi e trecento milioni per la spesa della sessione autunnale che in tale anno si dovrà comunque fare e che si regolerà con norma transitoria.

Per il 1956-57, adunque, l'onere effettivo sarà di 6 miliardi circa.

La fondamentale importanza del problema da risolvere giustifica in larga misura la nuova spesa prevista.

Ci auguriamo che l'iniziativa, dettata da una profonda preoccupazione per le sorti della scuola italiana, possa trovare il conforto del Parlamento e del Paese. Non sarà una riforma

perfetta e completa ma sarà pur sempre un notevole passo avanti verso la soluzione migliore.

Ci confortano nella nostra speranza i numerosi consensi che sono stati espressi dalle famiglie sulle linee fondamentali cui si ispira il presente disegno di legge.

Di tali consensi desideriamo offrire prova riproducendo, a chiusura di questa relazione, un ordine del giorno votato a Venezia dall'Associazione famiglie studenti medi, apparso sul « Gazzettino » di Venezia il 21 dicembre 1955: « Si riconosce, in linea generale, la fondatezza delle rivendicazioni degli insegnanti, i quali, per la delicatezza e la sublimità della loro funzione, devono conseguire una retribuzione che consenta loro una vita adeguatamente dignitosa. Si richiama all'attenzione dell'Autorità governativa l'urgenza di riportare la Scuola alla necessaria tranquillità, nell'interesse delle famiglie e della collettività. Si manifesta, nel contempo, l'esigenza che il problema della Scuola abbia una soluzione integrale: revisione degli orari e dei programmi, limitazione delle vacanze, assistenza post-scolastica ad opera degli stessi insegnanti, limitazione effettiva delle lezioni private da parte degli insegnanti statali, disciplina della scelta dei libri di testo, sia in relazione alla qualità, come in ordine ai troppo frequenti e spesso ingiustificati cambiamenti ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 15 giugno.

Sono giorni di vacanza:

- a) il 2 giugno;
- b) i giorni festivi di cui all'art. 2 della legge 25 maggio 1949, n. 260;
- c) i giorni dal 23 dicembre al 2 gennaio, compresi; dal giovedì precedente la Pasqua al mercoledì successivo, compresi.

Eventuali altri giorni di vacanza possono essere di volta in volta disposti dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

Gli scrutini finali hanno luogo dopo il 15 giugno e sono resi pubblici entro il 25 dello stesso mese.

Ripetono la classe gli alunni che non hanno riportato, nello scrutinio, la sufficienza in tutte le materie.

Ripetono ugualmente la classe gli alunni che, dovendo sostenere l'esame di Stato, non riportano negli scrutini la media richiesta per l'ammissione al detto esame.

Gli esami di ammissione, e di idoneità si svolgono dal 18 al 30 giugno.

Gli esami di maturità e di abilitazione hanno inizio il 1° luglio.

Il giudizio di promozione, ammissione, idoneità maturità e abilitazione è dato dal Consiglio di classe o dalla Commissione esaminatrice a maggioranza di voti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente o del Capo Istituto.

Art. 3.

Non ha luogo la sessione d'esami di riparazione.

Gli alunni che il Consiglio di classe non ha potuto scrutinare per mancanza di sicuri elementi di giudizio, conseguente ad un lungo periodo di assenza dovuto a malattia, comprovata e controllata, fruiscono di una sessione

speciale di esami che ha luogo nella 1^a quindicina di settembre.

Uguale sessione speciale ha luogo dal 21 al 31 agosto per i candidati agli esami di maturità e abilitazione che non hanno potuto sostenere le prove scritte a causa di comprovata e controllata malattia.

Il Provveditore agli studi designerà entro il 31 luglio di ogni anno l'Istituto (uno per ogni ordine) che, nella provincia, sarà sede della sessione speciale.

Art. 4.

L'orario d'obbligo settimanale per gli insegnanti è così stabilito:

a) Nelle scuole medie di 1° grado (media, avviamento professionale, tecnica, scuole professionali e artistiche) da un minimo di 22 ad un massimo di 24 ore.

b) Nelle scuole medie di 2° grado (licei, istituti magistrali e istituti tecnici, di ogni tipo) da un minimo di 20 ad un massimo di 22 ore.

Per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti e scuole di istruzione tecnica, delle scuole secondarie di avviamento professionale e per i maestri d'arte delle scuole artistiche l'orario d'obbligo è di 30 ore settimanali oltre a non meno di 6 ore settimanali di effettivo lavoro di preparazione delle esercitazioni o per la conduzione e il funzionamento delle aziende e dei laboratori.

Art. 5.

L'orario giornaliero per gli alunni, distribuito in due turni, è:

a) nelle scuole medie di primo grado, di almeno sei ore, di cui cinque di lezione ed una di studio;

b) nelle scuole medie di secondo grado, di almeno sette ore di cui sei di lezione ed una di studio.

Le ore di studio si effettueranno nelle stesse aule scolastiche con l'assistenza di un insegnante.

L'ora di assistenza è conteggiata ai fini dell'orario d'obbligo.

Nei giorni di sabato si effettuerà il solo turno antimeridiano.

La presenza degli alunni nell'ora di studio è facoltativa. L'esercente la patria potestà sull'alunno dichiarerà all'inizio dell'anno la propria scelta.

Art. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà, con proprio decreto, il nuovo criterio in relazione all'aumentato orario d'obbligo di cattedra degli insegnanti e all'accresciuto orario scolastico.

Detterà inoltre le norme generali per il completamento, eventualmente necessario, delle ore di insegnamento presso altri istituti, anche di altra sede tempestivamente raggiungibile.

Il Ministro è autorizzato a sopprimere dall'organico le cattedre che non consentono il completamento dell'orario di obbligo.

Art. 7.

È fatto divieto ai Capi di Istituto e agli insegnanti di impartire lezioni private.

I trasgressori recidivi sono passibili di collocamento a riposo di ufficio.

Art. 8.

Non è concessa l'aspettativa nel primo anno di insegnamento

Non è consentito l'esonero dall'insegnamento se non nei casi previsti dalla legge.

I Capi di Istituto o gli insegnanti che rinuncino senza gravi motivi, a far parte di commissioni d'esame sono considerati in aspettativa per il periodo degli esami con gli stessi effetti dell'aspettativa chiesta per ragioni di famiglia.

Art. 9.

Il trattamento economico per gli insegnanti di ruolo è quello previsto nella allegata tabella A.

Art. 10.

Il trattamento economico per gli insegnanti non di ruolo è quello iniziale previsto nella stessa tabella A, ridotto del 10 % nei primi due anni di insegnamento.

Art. 11.

Nel caso in cui entrambi i coniugi siano insegnanti (sia di ruolo che supplenti) il miglioramento economico previsto dagli articoli prece-

denti si applica soltanto a quello dei coniugi che ha il trattamento migliore.

Non si applica il miglioramento neppure agli insegnanti che siano figli conviventi di genitore insegnante.

Art. 12.

Agli insegnanti con carico di famiglia spettano inoltre i seguenti assegni famigliari mensili:

per il coniuge lire 10.000;

per il primo figlio lire 3.000, per il secondo lire 4.000 per il terzo e successivi lire 5.000 ciascuno.

Per i genitori e per gli altri congiunti restano fermi gli assegni attuali.

Art. 13.

Le tasse scolastiche attualmente in vigore sono aumentate di cinque volte.

Permangono i benefici e le provvidenze di cui al titolo II della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Art. 14.

Ai maggiori oneri previsti nella presente legge si farà fronte:

a) col maggior gettito delle tasse scolastiche;

b) colla disponibilità conseguente alla minore spesa per la soppressione della seconda sessione di esami;

c) con lo stanziamento aggiuntivo di lire 6.000.000.000 da prelevarsi dal fondo globale dell'esercizio 1956-57 per provvedimenti legislativi in corso.

Art. 15.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio conseguenti alle disposizioni della presente legge.

Art. 16.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

Art. 17.

La presente legge si applica a decorrere dal 1° settembre 1956.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

Anno di carriera	Capi d'Istituto di 1 ^a categoria	Capi Istituto di 2 ^a categoria
1	—	—
2	—	—
3	—	—
4	—	—
5	—	—
6	—	—
7	—	—
8	—	—
9	—	—
10	—	—
11	} 128.000	112.000
12		
13	} 144.000	128.000
14		
15	} 146.400	130.400
16		
17	} 148.800	132.800
18		
19	} 151.200	135.200
20		
21	} 153.600	136.800
22		
23	} 156.000	138.400
24		
25	} 158.400	140.000
26		

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di carriera	Capi d'istituto di 1 ^a categoria	Capi istituto di 2 ^a categoria
27	160.000	141.600
28		
29	161.600	143.200
30		
31	163.200	144.800
32		
33	164.800	146.400
34		
35	166.400	148.000
36		
37	168.000	149.600
38		
39	169.600	151.200
40		

È indicato il trattamento economico mensile netto per tredici mensilità come risulta ridotto dall'ultima richiesta del F.U.S.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno carriera	Professori medi superiori	Professori medi inferiori	Insegnanti diplomati
1	64.000	57.600	48.000
2			
3	80.000	72.000	60.000
4			
5	84.000	75.200	62.000
6			
7	88.000	78.400	64.800
8			
9	92.000	81.600	67.200
10			
11	96.000	84.800	69.600
12			
13	100.000	88.000	72.000
14			
15	104.000	91.200	74.400
16			
17	108.000	94.400	76.700
18			
19	112.000	97.600	79.200
20			
21	115.000	100.000	80.800
22			
23	118.400	102.400	82.400
24			
25	121.600	104.800	84.000
26			

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno carriera	Professori medi superiori	Professori medi inferiori	Insegnanti diplomati
27	124.800	107.200	85.600
28			
29	128.000	109.600	87.200
30			
31	131.200	112.000	88.800
32			
33	134.000	114.400	90.400
34			
35	137.600	116.800	92.000
36			
37	140.800	119.200	93.600
38			
39	144.000	121.600	95.200

È indicato il trattamento economico mensile netto per tredici mensilità come risulta ridotto dall'ultima richiesta del F.U.S.